



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num 18

OGGETTO: : ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,50** nella sala delle adunanze consiliari .

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione straordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano **presenti all'appello**

1	LIGUORI	ON.	ETTORE	P	
2	FEDULLO	AVV.	NATALINA	P	
3	CAPPUCCIO	DOTT.SSA	PAOLA	P	
4	GRECO	ARCH.	ANTONIO	A	
5	MARSICANO	AVV.	GIOVANNI	P	
6	MARSICANO	DOTT.	VITTORIO	P	
7	GRECO	SIG.	GIOVANNI	P	
8	GRECO	SIG.RA	MARIA ROSARIA	P	

Consiglieri presenti n° **7**

Consiglieri assenti **1**

L'assenza del consigliere comunale Arch. Antonio Greco viene giustificata per motivi familiari.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA LAURENZANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Illustra l'argomento il sindaco On. Ettore Liguori, precisando come le aliquote siano state determinate in modo da mantenere in linea di massima l'entrata dell'ICI e che l'aumento dell'aliquota base è in una misura di poco inferiore alla media dei Comuni italiani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

ATTESO che:

- l'Imposta municipale propria (IMU) ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art 2 del D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
 - 60 per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per la categoria C/1;
 - al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, è applicato un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

PRESO ATTO che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali con deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e che la stessa può essere aumentata o diminuita dal Comune sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento e che il Comune può ridurre la predetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- l'aliquota di base dello 0,76%, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, può essere ridotta dal Comune fino allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità principale adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,

nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

□ la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di euro 200, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

□ l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

□ il Comune può prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata);

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta municipale propria (IMU) applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria (IMU). Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non vanno computate ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che, a decorrere dal 2012, l'imposta municipale propria (IMU) sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *“ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

ATTESO che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997;

EVIDENZIATO che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante é versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'Imposta, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, é effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che apposti in calce alla proposta viene allegati al solo originale del presente atto;

CON voti favorevoli unanimi **n. 7**, contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su **n. 7** Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

Di prendere atto che dall'01.01.2012 è istituita, in via anticipata, ed applicata in via sperimentale fino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, l'Imposta municipale propria (IMU);

Di dare atto che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria (IMU) è fissata all'01.01.2015;

Di dare atto che per le fattispecie immobiliari di seguito elencate si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:

1. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e la detrazione nella misura di euro 200. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;

3. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 504/1992), la detrazione applicata è quella propria dell'abitazione principale e per le relative pertinenze, vale a dire la detrazione di euro 200. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché le relative detrazioni si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le relative detrazioni si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, vale a dire anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;

per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,76%;

per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello **0,85%**;

di approvare l'allegato (sub lett. "A") Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

di determinare le aliquote annualmente, con successiva ed apposita deliberazione ;

di trasmettere la presente deliberazione relativa all'Imposta Municipale Propria, con l'allegato Regolamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero, pubblicazione che sostituisce, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi resi per alzata di mano dai **n. 7** (sette) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to: On. Ettore Liguori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Luca Laurenzano

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , per rimanervi 15 giorni consecutivi .

Dalla Residenza Municipale 09.10.2012

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luca Laurenzano

La Responsabile del Servizio

F.to Maria d'Alessandro

La presente deliberazione è divenuta efficace in data 28.09.2012 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale 09.10.2012

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luca Laurenzano

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Comunale
dott. Luca Laurenzano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Addì 09.10.2012

Il Segretario Comunale
- Dott. Luca Laurenzano -
